

# Comune di Cinto Caomaggiore

Città Metropolitana di Venezia

Il Revisore Unico Dott. Maurizio Baratello

(Nominato con D.C.C. n° 7 del 08/02/2021 per il periodo 08/02/2021-07/02/2024)

Verbale n° 15/2022 del 14.12.2022

Oggetto: Parere del Revisore sulla Proposta di Delibera di Consiglio n. 34 del 13/12/2022 avente per oggetto: "Art. 20 Decreto Legislativo N. 175 del 2016, Approvazione Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche al 31.12.2021 e Relazione sui risultati del Piano di razionalizzazione al 31.12.2020."

Il sottoscritto Revisore, vista la richiesta ex art. 239 c.1 lett. b n.3 del Tuel ricevuta con mail del 13.12.2022 a suo indirizzo di posta elettronica dal Responsabile Finanziario dell'Ente inerente l'emissione del parere dell'Organo di Revisione sulla Proposta di Delibera del Consiglio Comunale indicata in oggetto, procede - come a seguire - sulla base del contenuto della proposta stessa e relativi allegati:

## Premessa:

*In base all'articolo 20, commi 1 e 2, del Dlgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) entro il termine del 31 dicembre gli enti sono soggetti a due adempimenti. Un obbligo interessa le amministrazioni pubbliche che entro il 31 dicembre 2021 hanno proceduto alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. Questi enti, entro il 31 dicembre 2022, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021.*

*L'altro obbligo prevede l'adozione, entro il 31 dicembre 2022, del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute al 31 dicembre 2021, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti (comma 2 articolo 20), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, corredandolo da apposita relazione tecnica. (cfr P. Ruffini in QEL 2dic19).*

## Richiamato:

● il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (G.U. 8 settembre 2016, n. 210) come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100 che sul punto stabilisce:

*Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*

*Comma 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

*Comma 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*



Comma 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Comma 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Comma 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

**Visto:**

- la Proposta di deliberazione in oggetto con annessi allegati:
  - A1) Ricognizione e razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D.LGS 175/2016;
  - A2) Revisione periodica delle partecipazioni art. 20 comma 1 D.LGS 175/2016 – Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021;
  - B) Relazione tecnica – Piano di razionalizzazione delle società partecipate (art. 20 c.2 D.LGS 175/2016);
  - C) Relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (art. 20 c.4 D.LGS 175/2016);
- le attestazioni ex art. 49 del Tuel D.Lgs n. 267/2000 del responsabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile della sopra citata proposta di delibera consiliare;

**e preso atto che:**

- l'esame ricognitivo effettuato evidenzia specificatamente il contesto complessivo delle società nelle quali il Comune di Cinto Caomaggiore detiene partecipazioni dirette: Livenza Tagliamento Acque Spa 3,162%; A.S.V.O Spa 1,47%; ATVO Spa 0,01%; VERITAS Spa 0,000344%; e indirette (detenute attraverso le partecipate Livenza Tagliamento Acque Spa ASVO Spa e ATVO Spa come riportato nella documentazione allegata alla proposta di delibera), indicando, ove ricorrano i presupposti, le azioni per la corrispondente razionalizzazione o dismissione delle relative quote come disposto dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs 175/2016;
- risultano assunte iniziative di dismissione riguardanti Brusutti Spa e Caf Interregionale Dipendenti srl con previsione di adempimento entro il 2023, come da osservazioni e analisi descritte nella Relazione Tecnica – Piano di Razionalizzazione delle Società Partecipate allegato B alla presente delibera;
- risultano assunte iniziative di razionalizzazione riguardanti F.A.P. Autoservizi S.p.A. al fine di contenere i costi di funzionamento della società con previsione di adempimento entro il 2023.

Tutto ciò premesso ed esposto il revisore **esprime parere favorevole** sulla proposta di delibera consiliare in oggetto.

Il Revisore Unico  
dott. Maurizio Baratello



Venezia, li 14 dicembre 2022